



## REGOLAMENTO

### “Associazione 5 Stelle per la Legalità”

#### **TITOLO I - Norme di attuazione dello Statuto**

##### **Art. 1 - Finalità**

Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto della “Associazione 5 Stelle per la Legalità” (di seguito indicata per brevità “Associazione 5SxL”).

##### **Art. 2 - Ammissione di nuovi Soci (art. 6 dello Statuto)**

I singoli e/o le Associazioni con e senza personalità giuridica che intendono chiedere l’ammissione alla “Associazione 5SxL” devono inoltrare domanda scritta, sottoscritta in calce dall’interessato o dal legale rappresentante p.t., da trasmettersi via mail al Presidente che provvederà a farla pervenire all’Assemblea, cui è subordinata l’ammissione dei nuovi candidati, secondo le modalità previste dallo Statuto.

##### **Art. 3 - Modalità di adesione**

Ai nuovi candidati è richiesto di allegare i seguenti documenti:

- a) Autocertificazione attestante l’assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti;
- b) Curriculum vitae comprensivo di attività politiche, sindacali e/o associative svolte nel sociale;
- c) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo (in caso di Associazioni o Enti);
- d) Copia degli eventuali regolamenti interni (in caso di Associazioni o Enti);
- e) Relazione sull’attività dell’associazione negli ultimi 2 anni (in caso di Associazioni o Enti);
- f) Copia ultimi due bilanci corredati dalle relazioni e dal bilancio preventivo per l’esercizio in corso;
- g) Delibera dell’organismo statutariamente competente di aderire alla Associazione 5SxL.

Il Presidente al fine di acquisire ulteriori elementi da fornire all’Assemblea può richiedere anche incontri conoscitivi con il candidato e/o i responsabili dell’Associazione richiedente.

##### **Art. 4 - Doveri dei Soci e perdita della qualità di Associato (art. 8 dello Statuto)**

Fatti salvi i diritti-doveri dei Soci previsti nello Statuto e nel Codice Etico, gli Associati e/o le Associazioni aderenti sono tenuti a rispettare le seguenti linee guida di comportamento:

- a) Partecipare possibilmente con regolarità alle assemblee associative;
- b) Partecipare possibilmente con regolarità alle votazioni sulle delibere e decisioni che impegnano l’Associazione 5SxL, anche mediante strumenti e modalità telematiche;
- c) Partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione, o da essa patrocinate;
- d) Fornire il proprio supporto nei limiti delle proprie competenze alle varie iniziative e attività;
- e) Comunicare eventuali difficoltà transitorie ad offrire il proprio contributo professionale e/o umano;
- f) La decadenza dalla qualità di Associati viene dichiarata dall’Assemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, nei confronti di coloro che, benché invitati a mezzo comunicazione via e-mail dal Presidente, non ottemperino, entro il termine prefissato, a quanto previsto negli artt. 8 dello Statuto e 4 del presente Regolamento o compiano atti o tengano comportamenti tali da non consentire la sua permanenza nell’Associazione;
- g) Avverso la delibera assembleare di decadenza non è ammesso gravame ma solo eventuale ricorso al Collegio dei Revisori entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata.

##### **Art. 5 - Convocazione dell’Assemblea (art. 10 dello Statuto)**

5.1. La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo comunicazione via mail con preavviso di almeno 5 giorni e con le modalità indicante anche nello Statuto e nell’ordine del giorno.

5.2. Nella convocazione deve essere indicato anche l'Ordine del giorno, inviando se possibile la documentazione relativa ai punti da trattare, oltre al verbale della seduta precedente.

5.3. Delle riunioni di assemblea deve essere redatto verbale trascritto, a cura del segretario dell'Assemblea, nell'apposito libro.

#### **Art. 6 – Collegio dei Revisori (art. 16 dello Statuto)**

6.1. La convocazione del Consiglio dei Revisori avviene di norma a mezzo email e fax da inviarsi otto giorni prima della data della riunione e ne è data comunicazione al Presidente e al Segretario. Le riunioni del Collegio sono riservate ai suoi membri, ma per specifiche necessità o chiarimenti possono essere chiamati a presenziare sia il Presidente sia il Segretario sia singoli Associati.

6.2. Nei soli casi di urgenza può avvenire almeno 48 ore prima dell'orario fissato per la convocazione.

6.3. Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve essere redatto verbale trascritto nell'apposito libro.

6.4. Il Collegio dei Revisori può costituire gruppi di lavoro, permanenti o specifici.

6.5. In caso di tre assenze consecutive anche giustificate o di una presenza inferiore nell'anno al 35% degli incontri del Collegio dei Revisori, il Presidente invia una mail al Membro assente e per conoscenza ai soci e agli altri Membri del Collegio dei Revisori, con la quale si richiede di valutare l'opportunità di proporre una sostituzione al fine di garantire un miglior funzionamento dell'Associazione.

6.6. In caso di decadenza o dimissioni il Collegio sostituirà il membro mancante ricorrendo alla cooptazione di altro membro. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea utile.

6.7. La dimissione della maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori fa considerare decaduto il Collegio stesso e deve essere convocata una Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Collegio dei Revisori.

#### **TITOLO II - Attività dell'Associazione 5SxL**

##### **Art. 7 - Assistenza legale**

7.1. L'Associazione 5SxL assiste tutti i cittadini italiani e stranieri, gli Enti e le organizzazioni della Società Civile, indistintamente su tutto il territorio nazionale, e senza scopi di lucro.

7.2. I casi singoli o collettivi devono venire preventivamente sottoposti all'attenzione del Presidente, che potrà delegare un'apposita commissione di esperti fra gli associati, al fine di procedere ad una valutazione preliminare, redigendo una relazione sintetica sull'opportunità o meno di offrire l'assistenza legale e il patrocinio della Associazione, che dovrà venire comunque deliberato dall'Assemblea sulla base delle finalità associative contemplate nello Statuto e della loro rilevanza sociale.

7.3. (Mandati professionali). I mandati professionali vengono assegnati sempre e solo dietro designazione dell'Assemblea sulla base della materia e delle specifiche competenze specialistiche richieste caso per caso, alla presenza del professionista, il quale deve espressamente dichiarare di accettare il mandato, in modo del tutto gratuito, impegnandosi di portare a termine l'incarico, avvalendosi anche eventualmente delle competenze di altri legali e Associati, i quali a loro volta opereranno gratuitamente.

##### **Art. 8 - Modalità di assistenza legale**

8.1. Il perseguimento delle finalità associative di cui all'art. 5 dello Statuto avviene attraverso attività concertate con i GdL del M5S, di consulenza programmata e di segnalazioni dirette da parte di singoli cittadini, operatori di giustizia, mass media e altre formazioni della Società Civile.

8.2. Le attività sono svolte direttamente dagli Associati, abilitati all'esercizio delle professioni legali, i quali possono avvalersi di contributi tecnici di terzi professionisti, periti, medici-legali..., che devono previamente essere valutati dall'Assemblea.

##### **Art. 9 - Attività di informazione e di comunicazione**

9.1. A tutti gli Associati e alle Associazioni aderenti viene garantita idonea informazione sui principali aspetti normativi e giurisprudenziali, ovvero più in generale sulla tutela dei diritti.

9.2. Questa attività informativa si avvale di strumenti cartacei e informatici con l'obiettivo di favorire la massima circolazione di informazione anche con mezzi innovativi adeguati.

##### **Art. 10 - Rapporto con le organizzazioni**

10.1. L'Associazione nella propria attività intende favorire la comunicazione tra le organizzazioni no profit ponendo i presupposti per la costituzione di una rete e la valorizzazione dei contributi delle organizzazioni esistenti sia singole che associate.

10.2. Sono auspicabili forme di collaborazione con altre organizzazioni, enti e istituzioni.

### **Art. 11 - Delegazioni Territoriali (art. 5.11 da integrarsi nello Statuto)**

11.1. Il presidente può, su mandato dell'assemblea e sentito il Collegio dei Revisori, istituire delegazioni territoriali in altre Province e Regioni, con autonomia locale, modellate sulla base di dettagliati programmi di attività e pianificazione di specifici budget di funzionamento.

11.2. Le Delegazioni territoriali sono unità operative a sé stanti con caratteristiche, finalità e Statuti del tutto consimili volti a tutelare legalmente interessi diffusi e collettivi giuridicamente rilevanti ed omogenei, nonché a rafforzare l'identità e l'azione dell'Associazione 5SxL.

11.3. Le attività ed il funzionamento di ogni singola delegazione vengono definiti da appositi comitati paritetici composti da associati da una parte e membri della delegazione territoriale dall'altra, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

11. Per i compiti assegnati le delegazioni territoriali devono tendere alla totale autonomia gestionale, mirando a caratterizzare la loro azione in ottica di sinergie e obiettivi su scala nazionale.

11.5. Per ogni nuova Delegazione dovrà venire individuato un membro del Collegio dei Revisori con delega al controllo dei rapporti con le Delegazioni Territoriali e ai contatti istituzionali.

### **Art. 12 – Trattamento di dati personali**

12.1. Il trattamento di dati personali è per legge tutelato. È dovere di tutti gli Associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

12.2. È diritto di tutti gli Associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materia nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.

### **Art. 13 - Interviste e Rapporti con i mass media**

13.1. E' vietato agli appartenenti all'Associazione non espressamente autorizzati dal Presidente il rilascio di interviste a soggetti terzi. L'Associato è quindi tenuto a declinare l'intervista in favore del Presidente.

13.2. L'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativi ad attività associative o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Associazione 5SxL sono di esclusiva competenza del Presidente o di suoi delegati.

13.3. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati all'esterno, ma devono essere resi accessibili agli Associati, anche tramite pubblicazione sui siti dell'Associazione, fermo restando il dovere di riservatezza degli Associati sull'attività di tutela giudiziaria, il Presidente può dare comunicazione di atti e/o speciali elaborati agli organi di stampa, previo parere dei Revisori e autorizzazione dell'Assemblea.

13.4. I presidenti delle Delegazioni Territoriali sono in via esclusiva gli organi titolari a gestire i rapporti con la Stampa, gli organi di informazione e le istituzioni di qualsiasi natura, secondo i criteri di competenza determinati dalla dimensione locale, provinciale, regionale o nazionale dell'argomento o attività oggetto della comunicazione, ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari Organi Centrali o territoriali del M5S.

13.5. Nel rispetto dell'applicazione dei medesimi criteri sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione.

## **Art. 14 - Riservatezza**

14.1. Gli appartenenti all'Associazione sono tenuti al dovere di riservatezza.

14.2. Non è consentito loro comunicare o rendere pubblici, in qualunque forma, a soggetti non qualificati, documenti od informazioni delle quali si è venuti a conoscenza in occasione delle proprie attività e funzioni, inerenti la qualità di associato.

14.3. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze - di denuncia penale.

## **ART. 15 - Provvedimenti disciplinari**

15.1 Su decisione assembleare, previa formale contestazione scritta e convocazione dell'interessato, nei confronti degli Associati ritenuti responsabili di singole o plurime violazioni al Codice etico, al Regolamento e allo Statuto associativo, possono essere inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione, la censura, la sospensione e l'espulsione.

15.2. L'ammonizione consiste in un richiamo sulla mancanza commessa e alla esortazione a non reiterarla mai più in futuro; viene comunicato all'interessato dal Presidente o dal Segretario.

15.3. La censura, invece, è una dichiarazione formale della mancanza e del biasimo incorso. Consiste in una severa ammonizione ben articolata e che lasci traccia certa nella coscienza dell'incolpato ed, inoltre, agli atti dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori, quale precedente di riferimento.

15.4. La sospensione impedisce la partecipazione alle assemblee per non meno di 2 mesi e per un periodo non superiore ad 1 anno. Tale sanzione ha quindi la finalità di incidere più profondamente sia sul senso di responsabilità sia sui rapporti dell'Associato con gli altri Associati, privandolo della possibilità di partecipare ai processi decisionali e del diritto di voto.

15.5. L'espulsione è la misura più grave che comporta la perdita della qualità di Associato, conformemente all'Art. 8 dello Statuto, e secondo le modalità ivi contenute e, segnatamente:

a) L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, all'uopo convocata, alternativamente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario Amministrativo, anche su istanza di uno o più Associati, ed è deliberata per il seguente ordine di ragioni:

- indegnità;
- comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione;
- mancata osservanza delle norme dello Statuto ovvero delle deliberazioni dell'Assemblea;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e materiale all'Associazione.

b) La richiesta di convocazione dell'Assemblea avente ad oggetto l'esclusione di un Associato contiene, a pena di improcedibilità, gli addebiti da contestare all'Associato e le motivazioni dell'esclusione;

c) La richiesta di convocazione dell'Assemblea è inoltrata all'interessato a cura del Presidente;

d) Prima di procedere alla votazione avente ad oggetto l'esclusione, l'Associato ha facoltà di replicare agli addebiti mossi in Assemblea e può consegnare all'Associazione le proprie osservazioni almeno 24 ore prima della data in cui si tiene l'Assemblea;

e) Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato dal Presidente per iscritto mediante il mezzo ritenuto più idoneo allo scopo, salvo non sia presente all'Assemblea che ha deliberato l'esclusione;

f) La delibera assembleare non è soggetta a gravame.

15.6. Tuttavia, l'interessato può chiedere una nuova iscrizione solo dopo cinque anni in caso di comprovata buona condotta.